Piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica in Regione Campania

Art. 1

Finalita' e definizioni

- 1. Il Piano tende ad incrementare la resistenza degli ovini della Regione Campania nei confronti della scrapie classica.
- 2. Ai fini del presente Piano si intende per:
 - a) <u>azienda o allevamento</u>: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
 - b) <u>aziende di elevato merito genetico</u>: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici;
 - c) <u>aziende commerciali</u>: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico e che non rientrano nella definizione di aziende a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia;
 - d) <u>libro genealogico</u>: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
 - e) <u>registro anagrafico</u>: registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA) nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;;
 - f) <u>razze ovine a rischio</u>: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
 - g) <u>analisi genetiche di genotipizzazione</u>: analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilita'/resistenza alla scrapie classica;
 - h) <u>allele</u>: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilita' o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del presente Piano;
 - i) ARAC : Associazione Regionale Allevatori Campania che opera come ufficio territoriale dell'ASSONAPA
 - j) <u>prelievo ufficiale</u>: prelievo di sangue o di altra matrice necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente Piano eseguito da un medico veterinario della ASL competente per territorio. Nelle aziende di elevato merito genetico, e' considerato prelievo ufficiale il prelievo di

- sangue effettuato per il medesimo fine da un medico veterinario o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, effettuato da personale tecnico dell'A.R.A.C. ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA all'uopo formato;
- k) genotipo della proteina prionica di ovino: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;
- I) piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica: programma di prevenzione obbligatorio predisposto e attuato dalla Regione Campania, esteso a tutte le aziende zootecniche ovine di elevato merito genetico e aziende commerciali e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;
- m) <u>riproduttore:</u> soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturita' sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
- n) <u>allevamento a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia</u>: allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN con Orientamento Produttivo "Produzione per autoconsumo", dove possono essere allevati al massimo 9 (nove) capi totali censiti ovi-caprini, compresi ed inclusi un solo riproduttore maschio ed un solo riproduttore femmina. Gli ovini e caprini di questi allevamenti non possono essere ceduti a terzi salvo in caso di cessione dell'attività dove, gli animali genotipizzati e con certificazione di resistenza, possono essere venduti o ceduti previa certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale competente per territorio. Tali animali possono essere avviati alla macellazione per autoconsumo presso uno stabilimento o presso il domicilio (macellazione domiciliare) sotto controllo veterinario. Gli allevamenti misti ovi-caprini devono essere inseriti una sola volta nella BDN, indicando la specie preminente e "flaggando" l'altra specie nell'apposita maschera dell'allevamento in BDN;
- o) <u>animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia</u>: ovi-caprini appartenenti ad un allevamento a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia;
- p) <u>BDNSG</u>: Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino;
- q) BDN: Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute
- r) <u>comunicazioni ufficiali dei Piani</u>: informazioni obbligatorie, relative alle attivita' di genotipizzazione, da trasmettere alle autorita' competenti, al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali (Istituto Superiore di Sanita');
- s) <u>selezione genetica</u>: utilizzo preferenziale di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica:
- t) **controllo ufficiale**: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorita' competente per le attivita' previste dal presente Piano;

- u) **pascolo**: luogo o terreno di proprieta' o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuita';
- v) L.G.S.: LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI Cremona (CR)
- w) **IZSM**: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Portici (NA);
- x) costituzione gruppi di monta: gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati da un solo maschio e un numero di femmine(25-50) tale da consentire la loro monta da parte del maschio in un tempo ragionevole. Si tratta di una monta controllata che consente di conoscere la paternità dei nati, di programmare gli accoppiamenti ed evitare la consanguineità eccessiva. Tutte le femmine utilizzate devono essere identificate e registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi.

Art. 2

Campo di applicazione

- 1. L'attuazione del Piano e' obbligatoria per le aziende di elevato merito genetico e aziende commerciali.
- 2. Il Piano si attua in base ai requisiti previsti nel presente Allegato..
- 3. Il Piano non si applica agli allevamenti a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia.

Art. 3

Attuazione del Piano e Anagrafe delle aziende e degli allevamenti ovini

- 1. I Servizi Veterinari delle AASSLL attuano il PSG in modo efficace, tenuto conto degli obiettivi, ed in modo efficiente, pianificando gli interventi del PSG in concomitanza di altri controlli ufficiali, in particolare del Piano Profilassi Brucellosi.
- 2. I Servizi Veterinari delle AASSLL, in concomitanza dell'attuazione del PSG, effettuano una verifica straordinaria dell'anagrafe degli allevamenti ovini e caprini ed in particolare :
 - a. Chiudono d'ufficio in BDN gli allevamenti a capi zero ;
 - b. Individuano correttamente gli allevamenti ovini che rientrano nella definizione di allevamenti a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia, e ne modificano eventualmente l'Orientamento produttivo in BDN portandolo a *Produzione per autoconsumo*;
 - c. Inseriscono il "flag riproduzione S" nella scheda di tutti gli allevamenti, compresi quelli per autoconsumo che possiedono un riproduttore. Unica eccezione sono gli allevamenti indicati per autoconsumo che detengono al massimo 9 capi senza riproduttori : per questa tipologia di allevamenti il flag riproduzione deve essere " N ". Gli allevamenti senza riproduttori, con flag riproduzione N, non sono sottoposti a profilassi per la brucellosi.

Art. 4

Oneri finanziari

- 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Piano gravano sullo stanziamento del bilancio dello Stato di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, quale anticipazione del cofinanziamento comunitario per l'esecuzione dei test di genotipizzazione.
- 2. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti nell'ambito delle attivita' di cui al presente Piano, sono determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione e finanziati e anticipati con lo specifico capitolo 7608 della UOD 52.04.02.
- 3. Tutte le attivita' di genotipizzazione che esulano dalle finalita' del presente Piano o da disposizioni specifiche a firma del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, ivi compresi i costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

PARTE A

Principi generali, Obiettivi del PSG, Enti coinvolti

Principi Generali

- 1. Il piano intende migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina regionale
- 2. Il piano si basa sulla genotipizzazione della linea maschile con conseguenti selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata.

Obiettivi del PSG

- 1. Obiettivo generale del piano e' quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina al fine di:
 - a. concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini;
 - b. concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
 - c. contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
- 2. L'obiettivo generale del piano viene realizzato attraverso:
 - a. l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e la disseminazione dei riproduttori resistenti;
 - b. la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
 - c. l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

Funzioni dei diversi enti coinvolti

- 1. Alla esecuzione del PSG Regione Campania concorrono:
 - UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria Regione Campania
 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
 - Associazione Regionale Allevatori Campania (ARAC)
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) o altro laboratorio degli IIZZSS di cui all'allegato I parte C I 1a) del D.M. 25 novembre 2015;
 - LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI (L.G.S.) Cremona (CR) ;
 - Servizi Veterinari ufficiali territorialmente competenti AASSLL Regione Campania.

• I Servizi Veterinari ufficiali territorialmente competenti AASSLL Regione Campania:

- a. vigilano sulla realizzazione del piano in tutte le aziende per le quali e' obbligatoria l'adesione alla selezione:
- verificano che tutti i maschi in età riproduttiva siano correttamente identificati, registrati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento; in caso dell'utilizzo di materiale germinale ovino, questo sia sperma di montoni del genotipo ARR/ARR o embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;
- c. ricevono e utilizzano i dati di genotipizzazione trasmessi da ARAC, secondo un flusso informativo concordato e stabilito dal responsabile della UOD 52.04.02;
- d. eseguono per quanto di competenza i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III del D.M. 25 novembre 2015 e un sistema per il trattamento dei campioni che riduca al minimo la possibilità di errore:
- e. comunicano all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;
- f. certificano la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato genetico che accompagna l'animale spostato in altra azienda, da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma3, del D.M. 18 novembre 2014;
- g. dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato;
- h. assegnano, registrano in BDN e aggiornano almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ai sensi del presente Piano da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014;
- i. vigilano sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al PSG, ovvero sull'aggiornamento della BDN e del registro di stalla. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3 comma 2 del presente Piano, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV). Nel caso di condizioni di promiscuità o pascolo autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione;
- j. vigilano sul rispetto da parte del responsabile delle strutture di macellazione dei requisiti di aggiornamento, per le proprie competenze, della BDN;
- k. autorizzano la costituzione dei gruppi di monta e ne verificano almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa;
- vigilano sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazioni genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge.

La UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria Regione Campania :

- a. predispone ed attua i piani regionali di selezione genetica
- b. gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari dei singoli piani;
- c. assolve ai debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico imposti dal Ministero della Salute:
- d. incentiva e coordina l'applicazione del piano;
- e. redige una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti, e la invia all'ufficio competente della Direzione Generale della Sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute;
- f. incentiva la formazione e l'informazione sul territorio.

La UOD Sviluppo delle Produzioni Zootecniche Regione Campania:

- a. svolge attività di controllo nei confronti dell'ARAC
- b. pubblicizza adeguatamente il PSG
- c. esprime il parere sulle proposte di modifica degli allegati del PSG presentate dalla UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria.

Associazione Regionale Allevatori Campania (ARAC) :

- a. e' responsabile dell'organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al PSG nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico e registri anagrafici secondo quanto definito nel presente allegato I;
- b. comunica annualmente alla Regione il risultato dell'attivita' svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo;
- c. garantisce che le associazioni allevatori territoriali eseguano i prelievi ufficiali tramite medici veterinari o propri tecnici autorizzati;
- d. garantisce che i propri medici veterinari e i tecnici autorizzati delle associazioni allevatori registrino e verifichino sotto la propria responsabilità l'identificativo individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione, utilizzando un sistema che permetta di ridurre al minimo la possibilità di errore;
- e. garantisce che i medici veterinari e i tecnici appartenenti alle associazioni allevatori inviino i campioni da analizzare utilizzando la scheda allegata al presente Piano o modello analogo contenente le stesse informazioni;

- f. comunica gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai LG e registro anagrafico appena disponibili, e comunque non oltre 20 giorni dal prelievo, agli allevatori, alla Regione e ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
- g. detiene la base dei dati relativa alle genotipizzazioni condotte nelle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico;
- h. trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca Dati Nazionale di Selezione Genetica (BDNSG) e alla Regione UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria per il tramite dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario istituito presso l'IZSM Portici;
- i. comunica annualmente alla Regione UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico e registro anagrafico.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno:

- a. svolge le analisi di genotipizzazione nei termini previsti dal presente Piano;
- b. emette un rapporto di prova con carattere di ufficialita' e validita' sia ai fini del presente
 Piano che per richieste autonome del proprietario o persona delegata;
- c. trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca Dati Nazionale di Selezione Genetica (BDNSG).

LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI (L.G.S.) - Cremona (CR) :

- a. svolge le analisi di genotipizzazione nei termini previsti dal presente Piano;
- b. emette un rapporto di prova con carattere di ufficialita' e validita' sia ai fini del presente Piano che per richieste autonome del proprietario o persona delegata
- c. trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).

PARTE B

Modalita' operative per le greggi e gli animali sottoposti al piano di selezione genetica

1. Prove di genotipizzazione

- i. Sono sottoposti a prove di genotipizzazione :
 - a. i maschi in eta' riproduttiva, prima dell'accoppiamento;
 - b. gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni gia' destinati al macello, prima dell'accoppiamento.
- ii. Le prove di genotipizzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su *tutti i nuovi maschi* candidati alla quota di rimonta o su capi maschi di nuova introduzione nel gregge, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.
- iii. Nell'ambito del presente PSG la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile e' consentita solo a seguito di autorizzazione da parte dei servizi veterinari competenti, per costituire gruppi di monta; tale autorizzazione potra' riguardare greggi iscritte a Libro Genealogico (LG) o appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a razze autoctone riconosciute e a rischio di estinzione.

2. Obblighi di identificazione e registrazione dei capi in BDN

- i. I capi da testare dovranno essere identificati e registrati prima del controllo di genotipizzazione, e comunque al massimo entro 6 mesi dalla nascita, con un identificativo univoco ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e successive modifiche comprendente un marchio auricolare piu' un identificativo elettronico autorizzato (bolo endoruminale) per l'identificazione elettronica degli ovini, secondo la procedura dell'allegato II Parte A del D.M. 25 novembre 2015.
- ii. Il proprietario degli animali o persona delegata provvede direttamente o tramite persona delegata alla registrazione nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN)di tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini maschi e femmine identificati elettronicamente, ivi comprese quelle relative a nascita, morte e movimentazioni.
- iii. Il Veterinario ufficiale registra in BDN il dato di genotipizzazione.
- iv. Il responsabile dello stabilimento di macellazione registra immediatamente in BDN le informazioni relative ai singoli animali macellati registrati in BDN.

3. Matrici e Prelievi dei campioni

- i. I capi da genotipizzare, preliminarmente identificati, appartenenti alle *aziende commerciali*, dovranno essere sottoposti da parte dei Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti a:
 - Prelievi di sangue in provette contenente anticoaugulante EDTA.
 - Il campione può essere conservato refrigerato (invio immediato alla sede di Portici dell'IZSM) o congelato (invio posticipato), accompagnato dalla Scheda accompagnamento campioni allegata.
- ii. I capi da genotipizzare, preliminarmente identificati, appartenenti alle aziende di elevato merito genetico, dovranno essere sottoposti da parte dei Medici Veterinari dell'ARAC ad uno dei sequenti prelievi :
 - Prelievo di sangue con EDTA;
 - Tampone nasale o bulbi piliferi,

con invio dei campioni al laboratorio dell'ASSONAPA.

- iii. I capi da genotipizzare, preliminarmente identificati, appartenenti alle aziende di elevato merito genetico, dovranno essere sottoposti da parte dei Tecnici dell'ARAC ad uno dei seguenti prelievi:
 - Tampone nasale o bulbi piliferi con invio dei campioni al laboratorio dell'ASSONAPA.

4. Selezione dei riproduttori e loro classificazione

Nell'ambito della selezione dei riproduttori e' consentito esclusivamente l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e in possesso del certificato di genotipo;

- a.Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:
 - Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi(ARR/ARR);
 - Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH;ARR/ARK);
 - Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano alcun allele ARR.
- b.E' consentito, a decorrere dalla pubblicazione del presente Piano, l'utilizzo di arieti riproduttori suscettibili, gia' presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti riproduttori resistenti eterozigoti per un periodo

transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). Per detti capi non è consentita la vendita o la movimentazione salvo che verso il macello durante o dopo tale periodo transitorio.

5. <u>Utilizzazione in deroga dei riproduttori</u>

Nelle greggi appartenenti alla razze in via di estinzione riconosciute tali, potrà essere applicato un programma specifico di selezione, a seguito delle definizioni della Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25 novembre 2015.

6. Obiettivo per le greggi ed Eliminazione obbligatoria degli animali

- a. All'interno delle greggi si deve giungere nel piu' breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti;
- b.Tutti gli animali *portatori dell'allele VRQ* e quindi non destinabili alla riproduzione devono essere annotati nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilita' fino alla macellazione che dovra' essere attuata entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. Gli animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata;
- c. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, in base a quanto previsto alla lettera b) e c) punto 4. del presente allegato I, devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo. Solo nel caso di giustificata necessita', previa autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere abbattuti e distrutti.

7. Livelli di Certificazione genetica delle greggi

a.Ad ogni gregge e' attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono.

b.In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:

- greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;
- **greggi di livello II a**: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;
- **greggi di livello II b**: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni:
- **greggi di livello III**: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;
- greggi di livello IV: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori;

- c. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente Piano come livello I soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU.
- d.Gli allevamenti classificati ai sensi del presente Piano come livello II, soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU.
- e.Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore.
- f. Il raggiungimento del **livello I** determina, la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.
- g.ll raggiungimento del **livello II a** consente la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.
- h.L'autorita' competente puo' procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessita'.
- i. L'utilizzo promiscuo di arieti e' possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo condiviso temporaneo.

8. <u>Immissione di nuovi riproduttori nel gregge.</u>

- a. L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, produrre un miglioramento del profilo di resistenza del gregge e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.
- b.Gli **arieti riproduttori suscettibili** non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma.
- c. I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro eta', dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente (uguale o superiore) con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile.
- d.L'introduzione di montoni resistenti omozigoti e' sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.
- e.Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. E' ammessa l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote nei greggi di **livello I** e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di **livello II a** e **II b** senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.

f. Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente Piano.

9. Esecuzione delle prove di genotipizzazione

- a. Le prove di genotipizzazione sono eseguite da:
 - o IZSM Portici;
 - o LGS di Cremona e AGRIS-Sardegna.
- b. I laboratori gia' riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute (LGS di Cremona e l'agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS) eseguono le prove di laboratorio esclusivamente per gli animali iscritti al Libro genealogico o al Registro di razza.
- c. La Regione Campania affida l'attivita' di genotipizzazione delle aziende commerciali al laboratorio Analisi del genoma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici gia' dotato di attrezzature e strutture per le esecuzioni delle analisi di cui al presente Piano.
- d. I campioni per le analisi di genotipizzazione vengono inviati ad uno degli IIZZSS di cui all'allegato I parte C I 1a) del DM 25 novembre 2015, in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici designato.
- e. I laboratori devono emettere r.d.p. entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentano anomalie o particolarità di esecuzione.
- f. Le analisi di genotipizzazioni effettuate ai fini del presente Piano o richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata rivestono carattere di ufficialita' e validita' solo se svolte esclusivamente presso i laboratori autorizzati di cui ai precedenti punti a., b. e c.

10. Raccolta e flusso dati relativi ai piani di selezione genetica

- a. Presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino e' istituita e gestita la Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).
- b. La Regione Campania trasmette alla BDNSG di cui al precedente comma, al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi all'attivita' di genotipizzazione, per il tramite dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM)- Osservatorio Epidemiologico Veterinario
- c. L'ARAC, per quanto di competenza, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attivita' di selezione genetica, alla BDNSG e alla UOD Prevenzione e

Sanità Pubblica Veterinaria per il tramite dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario istituito presso l'IZSM Portici.

11. Sorveglianza sull'andamento del piano

- a. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre ai compiti di cui al presente allegato I, effettuano ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano.
- b. In particolare:
 - possono svolgere campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori;
 - possono effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessita' o su richiesta della Regione o del Ministero della Salute.

ALLEGATO III

CAPO ISCRITTO A LG (SI / NO) Production in assegnment to the control of the cont Data prelievo Provincia RAZZA (4) Indicare sempre almeno il mese (anche presuntivo) e l'anno di nascita. SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI SESSO (M / F) (3) Per il motivo del prelievo riportare uno dei seguenti codici: ANNO DATA DI NASCITA (4) MOTIVO PRELIEVO (3) GIORNO MESE Veterinario prelevatore (Timbro e Firma) Identificativo Fiscale Allevamento (1) Nel caso di persone giundiche, società o organizzazioni deve essere riportata la partita IVA (11 cantteri rumerici) assegnata dalla CCIAA. Nel caso di ditte individuali deve essere ritrortato I codice fiscale (16 caratteri alfanumerici) della persona fisica proprietaria degli antimali. CODICE BOLO O MICROCHIP Prelevatore CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAPO (2) ASL Codice aziendale | | | | | | Firma del proprietario Proprietario Verbale n. N. PROGR. ` ∞ N ന Ŋ 9 ϵ (2)

16A00566

